

COMUNE DI COLDRERIO
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AZIENDA ACQUA POTABILE

Indice

A. INTRODUZIONE

Compiti dell'Azienda

B. Capitolo primo: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Scopo e campo di applicazione
- art. 2 Base legale
- art. 3 Definizione e competenze

C. Capitolo secondo: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI

- art. 4 Estensione dell'acquedotto
- art. 5 Piano generale di distribuzione
- art. 6 Rete di distribuzione
- art. 7 Installazione
- art. 8 Idranti
- art. 9 Azionamento degli idranti e delle saracinesche
- art. 10 Utilizzazione dei sedimenti privati

D. Capitolo terzo: ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI

- art. 11 Definizione
- art. 12 Installazione
- art. 13 Esecuzione
- art. 14 Condizioni tecniche
- art. 15 Acquisizioni di diritti di passo
- art. 16 Proprietà dell'allacciamento
- art. 17 Manutenzione e sostituzione dell'allacciamento
- art. 18 Messa fuori esercizio

E. Capitolo quarto: INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

- art. 19 Installazioni
- art. 20 Collaudo
- art. 21 Controlli
- art. 22 Prescrizioni tecniche

- art. 23 Manutenzione
- art. 24 Impianti di trattamento dell'acqua
- art. 25 Pericolo di gelo

F. Capitolo quinto: FORNITURA DELL'ACQUA

- art. 26 Estensione e garanzia della fornitura
- art. 27 Limitazione della fornitura
- art. 28 Domanda di allacciamento
- art. 29 Responsabilità dell'utente
- art. 30 Dovere d'informazione
- art. 31 Divieto di cessione d'acqua
- art. 32 Prelievo abusivo
- art. 33 Fornitura di acqua temporanea
- art. 34 Disdetta dell'abbonamento
- art. 35 Obbligo di allacciamento
- art. 36 Fornitura d'acqua per scopi speciali
- art. 37 Prelievi di punta anormali

G. Capitolo sesto: CONTATORI

- art. 38 Posa
- art. 39 Responsabilità
- art. 40 Ubicazione
- art. 41 Prescrizioni tecniche
- art. 42 Misurazioni
- art. 43 Disfunzioni - errori di misura
- art. 44 Sotto contatori

H. Capitolo settimo: FINANZIAMENTO E TARIFFE

- art. 45 Autonomia finanziaria
- art. 46 Prestazioni speciali
- art. 47 Tariffario
- art. 48 Spese per le condotte principali e di distribuzione
- art. 49 Costi d'allacciamento
- art. 50 Determinazione delle tasse - piscine - noleggio contatori cantieri
- art. 51 Tasse d'allacciamento
- art. 52 Tasse - tariffe
- art. 53 Prestazioni speciali
- art. 54 Prelievo tasse d'utilizzazione e scadenze
- art. 55 Esecuzione

I. Capitolo ottavo: DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

- art. 56 Infrazione
- art. 57 Ricorsi
- art. 58 Entrata in vigore

A. INTRODUZIONE

Compiti dell'Azienda

L'azienda dell'acquedotto comunale assume il servizio di distribuzione dell'acqua, con diritto di privativa, ai sensi della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, alle condizioni del presente regolamento e nel limite delle sue possibilità.

La gestione ed amministrazione dell'azienda è affidata al Municipio che la esercita a mezzo dei suoi organi.

L'acqua potabile deve essere igienicamente ineccepibile: la sua qualità deve soddisfare i requisiti del manuale svizzero sulle derrate alimentari.

L'azienda appoggia tutte le misure di protezione delle acque, in particolar modo quelle a favore di acque del sottosuolo suscettibili di essere captate.

L'approvvigionamento d'emergenza con acqua è compito dell'azienda dell'acquedotto, riservati i contributi alle spese da parte degli utenti pubblici.

L'azienda acqua potabile è incaricata della vigilanza igienica e della buona manutenzione degli impianti dell'acqua potabile, delle sorgenti e dei pozzi filtranti. Essa provvederà, tramite il personale alle sue dipendenze:

- a) visitare regolarmente le camere di presa ed i serbatoi per accertarsi dell'impermeabilità delle pareti o di eventuali perdite e infiltrazioni;
- b) a prelevare una volta al mese e in periodi di particolari precipitazioni, dei campioni di acqua da sottoporre per esame della potabilità al Laboratorio cantonale di igiene a Lugano. I prelievi dovranno di regola essere fatti alle fonti (pozzi, sorgenti, serbatoi) o direttamente alle tubazioni. I risultati delle analisi dovranno essere aggiornati e classificati. Prelevamenti sporadici verranno effettuati anche presso l'utenza (scuole, casa dei bambini, ecc.);
- c) procedere in tempo di abbondanza d'acqua ed in ogni caso almeno due volte all'anno, alla vuotatura e pulizia dei serbatoi;
- d) scaricare periodicamente gli idranti e le saracinesche nella parte più bassa del territorio del Comune;
- e) annotare periodicamente le misurazioni delle sorgenti e dei pozzi di captazione;
- f) vigilare affinché nelle zone di protezione della falda siano rigorosamente rispettate le Ordinanze federali e cantonali;
- g) adottare in genere ogni provvedimento inteso ad assicurare il buon funzionamento degli impianti, tubazioni, ecc. al fine di mantenere l'igiene dell'acqua;
- h) una volta all'anno verranno prelevati campioni per l'analisi chimica completa necessaria a determinare le caratteristiche dell'acqua (durezza, ecc.);
- i) a discrezione o secondo disposizioni del Laboratorio cantonale d'igiene possono essere eseguite altre analisi atte a prevenire la contaminazione da agenti inquinanti (erbicidi, fertilizzanti, solventi, radioattività, ecc.).

REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

B. CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto, come pure i rapporti fra l'azienda comunale acqua potabile (in seguito denominata AAP) e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali.

Art. 2

Base legale

La distribuzione dell'acqua nel Comune di Coldrerio è regolata dalle disposizioni del presente regolamento basato sulle seguenti leggi:

- a) Legge federale dell'8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e Ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso del 26 maggio 1936 (ODA);
- b) Legge federale dell'8 ottobre 1971 sulla protezione delle acque contro l'inquinamento e su ordinanza generale del 19 giugno 1972 risp. del 6 novembre 1974;
- c) Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;
- d) Legge federale del 4 ottobre 1974 per il promuovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà di alloggi;
- e) Leggi ed ordinanze d'applicazione delle leggi federali:
 - Legge cantonale di applicazione della legge sulla protezione delle acque contro l'inquinamento dell'8 ottobre 1971;
 - Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- f) Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- g) Legge e regolamento sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 e 4 luglio 1978;
- h) Decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio;
- i) il Regolamento comunale.

Art. 3

Definizioni e competenze

L'AAP è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica; è sottoposta alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale ed è amministrata dal Municipio.

Il Comune costruisce, esercita e mantiene gli impianti dell'acquedotto in virtù delle prescrizioni federali e cantonali.

C. CAPITOLO SECONDO: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI

Art. 4

Estensione dell'acquedotto

L'AAP distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici, artigianali, industriali e agricoli sulla base del presente regolamento, limitatamente al comprensorio di distribuzione, alle capacità degli impianti e secondo le vigenti disposizioni tariffarie.

L'AAP assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria per la lotta contro gli incendi.

L'irrigazione in grandi culture è possibile solo in funzione delle disponibilità.

L'AAP può fornire acqua ad altri enti di diritto pubblico e ad aziende acqua potabile di altri Comuni.

Le modalità e le condizioni della fornitura sono definite dal Municipio con un'apposita convenzione.

Art. 5

Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto sono strutturati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali.

Il perimetro del comprensorio coincide con quello della zona edificabile.

L'AAP non è tenuta a fornire acqua oltre la zona edificabile; essa promuove tuttavia, nei limiti delle sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

L'acqua è concessa a partire dalla condotta principale di distribuzione su strade comunali o cantonali fino alla proprietà privata:

- a) per un tratto di ml 10 a spese dell'abbonato;
- b) per distanza superiore ai ml 10 e fino a ml 100 a spese in parti uguali fra utente ed azienda, fermo restando che i primi ml 10 sono a carico dell'utente;
- c) oltre i ml 100 a totale carico dell'abbonato.

L'azienda potrà esigere, con relativo contributo, che la tubazione sia di diametro superiore a quella necessaria per il solo bisogno del richiedente. Se entro 10 anni dalla costruzione di un tronco eseguito come alla lettera b), il nuovo abbonato domanda l'attacco d'acqua, egli dovrà, a giudizio dell'AAP, corrispondere agli utenti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera un importo proporzionato alla spesa da loro sostenuta.

Art. 6

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e le bocche anti-incendio. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione.

Di regola dalla condotta premente non si dipartono allacciamenti.

Le condotte principali fanno parte dell'impianto base e vengono posate secondo i piani di azzonamento e in conformità al piano generale di distribuzione (PGD). Le condotte di distribuzione, posate all'interno della zona da approvvigionare, sono raccordate alle condotte di allacciamento; esse sono utili per lo sviluppo dei fondi.

Art. 7

Istallazioni

L'azienda stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Essi sono installati in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 8

Idranti

Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti, alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta anti-incendi. Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

L'AAP assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

Art. 9

Azionamento degli idranti e delle saracinesche

Solo le persone autorizzate dell'azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Art. 10

Utilizzazione dei sedimi privati

Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo e canalizzazione necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli art. 676 e 742 CC.

D. CAPITOLO TERZO: ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI

Art. 11

Definizione

Per allacciamento di stabili si intende il collegamento fra l'installazione interna di uno stabile e la condotta di distribuzione. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

Art. 12

Installazione

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'AAP.

Art. 13

Esecuzione

Il proprietario del fondo può far eseguire l'allacciamento dello stabile unicamente dagli organi dell'azienda dell'acquedotto o da un installatore ufficialmente incaricato dall'AAP, secondo le direttive della SSIGA.

Art. 14

Condizioni tecniche

Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'azienda dell'acquedotto può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Il diametro minimo consentito per la condotta di allacciamento è di mm 25. Per lottizzazione di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.

Art. 15

Acquisizioni di diritti di passo

L'acquisizione di eventuali diritti di canalizzazione necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto.

Art. 16

Proprietà dell'allacciamento

Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell'AAP. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

Art. 17

Manutenzione e sostituzione dell'allacciamento

La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento di stabili avvengono a cura dell'AAP o di un suo installatore concessionario, di regola a spese del proprietario del fondo. L'AAP dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.

Art. 18

Messa fuori esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'AAP provvede alla separazione del tronco della condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

E. CAPITOLO QUARTO: INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art. 19

Installazioni

L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'AAP (installatori concessionari) previa notifica all'azienda stessa.

Art. 20

Collaudo

L'AAP esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'AAP non si assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore. La tassa di collaudo è compresa nella tassa di allacciamento.

Art. 21

Controlli

L'AAP deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 22

Prescrizioni tecniche

Le «Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua» della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio. Le installazioni funzionanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle direttive SSIGA, dovranno essere aggiornate se l'AAP lo riterrà opportuno e giustificato da preponderanti esigenze tecniche o di natura igienico sanitaria.

Art. 23

Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 24

Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità. Essi devono essere obbligatoriamente muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 25

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

F. CAPITOLO QUINTO: FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 26

Estensione e garanzia della fornitura

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'AAP non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura dell'acqua potabile e la regolarità della pressione.

Art. 27

Limitazione della fornitura

Gli organi dell'AAP possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'AAP provvede a limitare la durata delle interruzioni.

Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

La fornitura dell'acqua per uso domestico avrà sempre la preferenza sopra qualsiasi altra destinazione.

L'AAP si riserva pertanto il diritto, in caso di particolare siccità, di sospendere temporaneamente il servizio dell'acqua non destinata al consumo domestico come pure di ridurre il quantitativo d'acqua ad ogni abbonato.

Art. 28

Domanda di allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'AAP una domanda di

allacciamento. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'AAP può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

La domanda dovrà essere inoltrata sull'apposito formulario indicando tutti i dati tecnici richiesti (diametri, consumi, ecc.).

La stessa dovrà essere corredata da una planimetria in scala 1:1000/1:500 con il tracciato della condotta principale e della condotta d'allacciamento e con la posizione della saracinesca e del contatore.

Art. 29

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde nei confronti dell'AAP per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 30

Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'AAP.

Art. 31

Divieto di cessione d'acqua

È vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'AAP.

È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 32

Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'AAP ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 33

Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'azienda.

Art. 34

Disdetta dell'abbonamento

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'azienda per iscritto con 3 mesi d'anticipo.

Il contratto d'abbonamento non potrà comunque essere rescisso che con la fine dell'esercizio annuale.

L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art. 35

Obbligo di allacciamento

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'AAP a meno che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni che forniscono acqua potabile. Le tubazioni degli acquedotti e pozzi privati devono essere separate da quelle della rete di distribuzione comunale.

Art. 36

Fornitura d'acqua per scopi speciali

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta anti-incendi (Spinkler od altri), necessitano di speciale autorizzazione dell'AAP. Questa si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali.

Art. 37

Prelievi di punta anormali

La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'AAP che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

G. CAPITOLO SESTO: CONTATORI

Art. 38

Posa

La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'AAP, che ne cura la posa e la manutenzione.

Art. 39

Responsabilità

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modificazioni al contatore.

Art. 40

Ubicazione

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore dev'essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori del locale del riscaldamento e facilmente accessibile.

Art. 41

Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.

Art. 42

Misurazioni

L'AAP procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'AAP e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del $\pm 5\%$, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'AAP, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 43

Disfunzioni - errori di misura

Ad eventuali errori di misura del consumo di acqua potabile dovuti a cattivo funzionamento degli apparecchi si porrà rimedio, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.

Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito ad una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato.

Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

L'utente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno.

Art. 44

Sotto-contatori

Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'AAP ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

H. CAPITOLO SETTIMO: FINANZIAMENTO E TARIFFE

Art. 45

Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio dell'AAP devono essere autosufficienti. Il finanziamento avviene tramite il prelevamento delle seguenti fonti:

- taxa d'allacciamento di cantiere e piscine e noleggio contatore;
- tariffe d'utilizzazione;
- sussidi ufficiali;
- fatturazione di spese di installazione per allacciamenti;
- fatturazione di prestazioni speciali;
- contributi di migliona;
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 46

Prestazioni speciali

Per prestazioni speciali dell'AAP, come ad esempio quelle per fontane ornamentali, lavaggio delle strade, delle fognature, ecc., il Comune versa all'AAP un contributo conveniente.

Art. 47

Tariffario

Le tasse di allacciamento e varie e le tariffe di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 48

Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese per la posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'AAP, riservati i casi all'articolo 3 Legge sui contributi di miglìoria. In casi particolari i singoli beneficiari possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa delle condotte di distribuzione.

Art. 49

Costi d'allacciamento

I costi della condotta di allacciamento con l'organo d'interruzione ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (tee o collare di allacciamento) devono essere sopportati dal proprietario del fondo ad eccezione dell'art. 5 cp. 2.

Art. 50

Determinazione delle tasse

Le tasse di allacciamento e di cantiere e noleggio contatore sono fissate dal presente regolamento.

Le tasse di consumo e quelle per le prestazioni speciali sono fissate nel presente regolamento.

Le tasse piscina, oltre al consumo, sono pure stabilite dal presente regolamento.

Tassa di cantiere

L'AAP preleva la tassa per il consumo di acqua potabile utilizzata durante la

costruzione, senza il contatore. La tassa corrisponde al 0.5 % del preventivo di spesa, ritenuto un minimo di fr. 300.— ed un massimo di fr. 3'000.—.

Tassa speciale piscina

Per le piscine fino ad una capienza di mc 50 viene riscossa una tassa annua di fr. 200.—, per piscine oltre mc 50 la tassa è fissata in fr. 400.—.

La norma si riferisce a piscine per le quali è obbligatoria l'installazione dell'impianto di filtraggio.

Tassa noleggio contatore

L'azienda preleva una tassa annuale per il nolo del contatore pari al 10 % del costo dello stesso.

Art. 51

Tasse d'allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni esistenti viene prelevata una tassa di allacciamento unica.

In caso di notevoli ampliamenti degli stabili va pagato un supplemento proporzionale all'aumento di stima.

La tassa di allacciamento corrisponde allo 0.5 % del valore di stima ufficiale dell'immobile, ritenuto un minimo di fr. 500.— ed un massimo di fr. 2'000.—.

Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile per il quale è chiesto l'allacciamento.

Art. 52

Tasse - tariffe

La tariffa di utilizzazione è stabilita in un'unica tassa per ogni mc di acqua consumato al contatore per qualsiasi utente.

Il Municipio è l'Autorità competente a determinare ed applicare le relative tariffe. Esso fissa le singole tasse, mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei seguenti valori:

Tassa di consumo al contatore per economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, fabbriche, industrie, fattorie, aziende agricole, piscine, cantieri: minimo fr. 1.— al mc - massimo fr. 2.— al mc.

Art. 53

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali sono fatturate in base ai prezzi fissati nel tariffario.

Art. 54

Prelievo tasse d'utilizzazione e scadenze

Le tasse di utilizzazione ricorrenti sono incassate annualmente per l'utenza domestica e semestralmente per l'industria.

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni.

Trascorso tale termine verrà conteggiato un interesse di mora del 5 %. È data facoltà all'AAP di emettere una richiesta d'acconto.

L'AAP può incassare sotto forma di acconto, prima dell'apertura del cantiere, l'importo probabile della tassa di abbonamento dell'acqua del cantiere. Il conteggio definitivo verrà emesso dopo il collaudo finale della costruzione .

Art. 55

Esecuzione

Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'AAP gli indirizza una sollecitatoria scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. Trascorso tale termine procederà per via esecutiva. In caso di esecuzione infruttuosa l'AAP può disporre per l'interruzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

In ogni caso responsabile del pagamento è il proprietario dell'immobile per il quale viene erogata l'acqua potabile.

I. CAPITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 56

Infrazioni - penalità

Le infrazioni al presente regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare massimo di fr. 5'000.-.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'AAP. Sono riservate l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato all'AAP.

Art. 57

Ricorsi

Contro le decisioni dell'AAP è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della stessa.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 58

Entrata in vigore

Il presente regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato di Bellinzona e sostituisce il regolamento del 22 dicembre 1975 e successive modifiche.

Approvato dal Municipio con sua risoluzione no. 5174 del 10 febbraio 1992

Per il Municipio

Il Sindaco:
Gaffuri Luigi

Il Segretario:
Bianchi Pierantonio

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 23 marzo 1992

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
Solcà Carmelo

Il Segretario
Bianchi Pierantonio

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzioni no. 81 dell'8 luglio 1992 e del 16 settembre 1992